

STATUTO DELLA FONDAZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI
INDICE

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

- Articolo 1 - denominazione
- Articolo 2 - sede
- Articolo 3 - durata

TITOLO II – SCOPI E FINALITA'

- Articolo 4 - scopo della fondazione
- Articolo 5 - attività strumentali

TITOLO III – PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

- Articolo 6 - patrimonio
- Articolo 7- fondo di gestione

TITOLO IV – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- Articolo 8 - membri della fondazione
- Articolo 9 - esclusione e recesso

TITOLO V – ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Articolo 10 - organi della fondazione
- Articolo 11 - presidente
- Articolo 12 - vice presidente
- Articolo 13 - consiglio di amministrazione
- Articolo 14 - funzionamento
- Articolo 15 - competenze e poteri
- Articolo 16 - comitato scientifico
- Articolo 17 - comitato di consulenza gestionale
- Articolo 18 - collegio dei revisori

TITOLO VI – UFFICI DIRIGENZIALI

Articolo 19 - direttore scientifico

Articolo 20 - segretario generale

TITOLO VII – BILANCIO

Articolo 21 - esercizio finanziario

TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 22 - scioglimento e liquidazione

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - disposizioni finali

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1** L’Istituto Nazionale di Studi Verdiani è trasformato ai sensi del D. Lgs. 419/99 in Fondazione denominata *Istituto Nazionale di Studi Verdiani*, che assume la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del citato decreto legislativo.

ARTICOLO 2 – SEDE

- 2.1** La Fondazione ha sede legale in Parma.
- 2.2** La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali su tutto il territorio nazionale, nonché all’estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 – DURATA

- 3.1** La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPI E FINALITA’

ARTICOLO 4 – SCOPO DELLA FONDAZIONE

- 4.1** La Fondazione ha per scopo la tutela e la valorizzazione dell'opera di Giuseppe Verdi, nell'ambito della storia e della cultura italiana ed internazionale, intendendosi ricomprese in queste le attività di progettazione, organizzazione, gestione, produzione, diffusione e socializzazione delle iniziative necessarie.
- 4.2** In particolare, s'intendono comprese nello scopo della Fondazione, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione, le seguenti funzioni:
- la raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni (musicali, letterarie, archivistiche, sonore, bibliografiche, iconografiche) inerenti la vita e l'attività di Giuseppe Verdi, ed il suo contesto culturale;
 - l'erogazione di servizi, consulenze e collaborazioni scientifiche ad istituti e a studiosi italiani e stranieri sull'opera di Giuseppe Verdi;
 - la promozione di ricerche e studi sulla vita e sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura italiana ed internazionale, favorendone la diffusione della conoscenza anche attraverso pubblicazioni, convegni, mostre, concorsi e strumenti multimediali;
 - lo sviluppo di attività di promozione culturale ed educativa in campo verdiano, anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, con specifica attenzione per l'università, gli istituti di istruzione musicale e la scuola.
- 4.3** La Fondazione non persegue fini di lucro e non può procedere alla distribuzione, diretta o indiretta, degli utili.
- 4.4** Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere comunque destinati al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

ARTICOLO 5 –ATTIVITÀ STRUMENTALI

- 5.1** Per il conseguimento del suo scopo, la Fondazione potrà collaborare con amministrazioni, enti ed imprese di natura pubblica e privata, istituti, università ed organismi di qualunque natura – italiani, stranieri ed internazionali – stipulando con essi, ove lo ritenga opportuno, accordi e/o contratti e/o convenzioni, allo scopo di facilitare studi ed attività nei settori d'interesse della Fondazione, anche promuovendo incontri, seminari e convegni.
- 5.2** La Fondazione potrà inoltre sostenere, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operano con finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.
- 5.3** La Fondazione nel perseguire le sue finalità potrà, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione:
- gestire progetti ed attività di ricerca e di studio, e comunque connessi al proprio scopo;

- bandire, ove le circostanze lo suggeriscano e consentano, concorsi per borse di studio e premi, nonché concludere contratti di ricerca aperti a studiosi, italiani e stranieri, nel settore degli studi verdiani;
- erogare contributi a soggetti fisici, enti pubblici o privati, italiani o esteri;
- acquistare a titolo di possesso, proprietà o locazione, beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle sue attività istituzionali o delle attività ad essa connesse, esercitando, sui medesimi, la relativa attività di amministrazione e/o gestione;
- stipulare atti o contratti, tra cui l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o quale titolare di diritto di superficie, di immobili, e la stipula di convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad essa connesse;
- svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento a prodotti editoriali, audiovisivi, *gadget* e simili, volti al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- partecipare o concorrere alla costituzione di società di persone e/o capitali o enti, aventi come oggetto sociale l'organizzazione, la gestione, la promozione di attività culturali e/o la commercializzazione di prodotti connessi con i propri scopi istituzionali;
- svolgere direttamente i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico previsti dall'articolo 112 del D. Lgs. 29/10/99 n. 490.

5.4 La Fondazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate necessarie o utili dagli amministratori per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5.5 La Fondazione potrà, altresì, attivare ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni ed ai contributi comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali.

TITOLO III

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 419/99 dai beni del fondo di dotazione costituente il patrimonio dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani e descritti nell'inventario allegato all'atto costitutivo della Fondazione stessa.

6.2 Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei Fondatori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

6.3 Costituiscono patrimonio della Fondazione, altresì, contributi eventualmente attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

6.4 E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, come previsto dall'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 419/99.

ARTICOLO 7 – FONDO DI GESTIONE

7.1 La Fondazione dispone di un fondo di gestione che potrà utilizzare per perseguire i propri scopi statutari. Il fondo di gestione risulta così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 6;
- da ogni eventuale contributo, elargizione, donazione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e dei fini statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO IV

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 8 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono soci Fondatori i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani che sono intervenuti in sede di costituzione della Fondazione o in atti pubblici successivi.

8.2 La qualifica di socio Fondatore può essere, altresì, riconosciuta alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che abbiano successivamente contribuito, anche in via non continuativa, all'incremento del patrimonio e/o al fondo di gestione con donazioni o erogazioni in denaro, beni - materiali e immateriali - attività o servizi e ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuisca, con delibera adottata all'unanimità, tale qualifica in relazione alla rilevanza del loro apporto.

8.3 I soci Fondatori si obbligano, anche sulla base di specifiche convenzioni, a fornire alla Fondazione le conoscenze, le capacità professionali, le attività nonché i mezzi necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali.

8.4 I membri della Fondazione hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione. In particolare, possono accedere ai locali ed alle strutture della stessa, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della medesima, nel rispetto e con l'osservanza delle modalità previste nei Regolamenti interni della Fondazione.

8.5 Le stesse prerogative di cui al precedente punto 8.4 possono essere attribuite per un periodo determinato a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, nonché ad enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla gestione della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi finanziari, attribuzione di beni materiali od immateriali o con lo svolgimento di attività di particolare rilievo. Essi sono denominati Partecipanti.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE E RECESSO

9.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta l'esclusione dei soci in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto e che, in via meramente esemplificativa, vengono individuati in:

- situazione di morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti nel presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e/o soggetti della Fondazione.

9.2 I membri della Fondazione possono, con preavviso da comunicare nel termine di 6 (sei) mesi al Consiglio di Amministrazione, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO V

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Revisori

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente costituisce il punto di riferimento unitario dell'attività della Fondazione e ne garantisce la continuità scientifica e culturale, nonché la rispondenza alle finalità dello Statuto. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati *ad lites et ad negotia* determinandone le attribuzioni. Il Presidente, nominato secondo quanto previsto dal successivo art. 13, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione se non ne è già componente.

11.2 La carica del Presidente è di anni 4 (quattro), e può essere rinnovata per una sola volta. Una volta nominato, secondo il successivo art. 13, il Presidente fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed intrattiene i rapporti con l'autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e, quando occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

ARTICOLO 12 – IL VICE PRESIDENTE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, designa tra i suoi membri il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in tali circostanze il Vice Presidente ha i medesimi poteri ed esercita le stesse funzioni del Presidente.

ARTICOLO 13 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 13 membri, compreso il Presidente, e così:

- dai soci Fondatori indicati all'art. 8.1, che sono membri di diritto, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato;
- da due membri rappresentanti gli altri Fondatori, indicati all'art. 8.2, nominati all'inizio di ogni mandato del Consiglio da apposita loro assemblea all'uopo convocata dal Presidente della Fondazione;
- da un rappresentante dei Partecipanti nominato da apposita loro assemblea all'uopo convocata dal Consiglio;

- dal Presidente se nominato all'esterno del Consiglio di Amministrazione.
- 13.2** Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza di due terzi dei membri in carica, il Presidente in occasione della prima seduta del Consiglio stesso. Successivamente il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, come previsto dall'art. 12.
- 13.3** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.
- 13.4** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di 4 (quattro) anni.
- 13.5** I Consiglieri non di diritto decadono dalla carica per inattività in caso di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio, prolungata per un periodo superiore ad un anno, fatta salva l'ipotesi di forza maggiore.
- 13.6** Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
 - l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
- 13.7** L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione.
- 13.8** Qualora si renda vacante, per un qualsiasi motivo, uno dei seggi del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla nuova nomina con le stesse modalità con cui era stato designato il membro da sostituire. Il membro così designato resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
- 13.9** Qualora il Presidente venga eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione si rende vacante un posto di Consigliere.

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO

- 14.1** Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente, con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 14.2** Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno due giorni (48 ore) prima.
- 14.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

14.4 In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

14.5 Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto ovvero allo scioglimento dell'ente, sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 15 – COMPETENZE E POTERI

15.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle attribuzioni previste all'art. 19 per il Direttore Scientifico e all'art. 20 per il Segretario Generale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di indirizzo e di programmazione di tutte le attività della Fondazione, in virtù del quale il Consiglio determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- provvede, in caso di cessazione della carica del Presidente, alla nomina del nuovo Presidente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni;
- nomina, e revoca per comprovate ragioni, il Direttore Scientifico, tra soggetti di comprovata competenza in scienze musicologiche e, in particolar modo, nel settore degli studi verdiani;
- nomina, e revoca per comprovate ragioni, il Segretario Generale della Fondazione;
- nomina, e revoca per comprovate ragioni, su proposta del Direttore Scientifico, i membri del Comitato Scientifico, nel rispetto delle direttive del presente Statuto;
- nomina, su proposta del Presidente o del Direttore Scientifico, i comitati – scientifici, tecnici, direttivi, consultivi – formati da esperti nei singoli settori, nonché ogni altro organismo che si renda opportuno per l'attività in concreto della Fondazione, stabilendone mansioni, durata ed eventuali compensi;
- nomina i componenti del Collegio di revisione di competenza del Consiglio stesso, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto;
- riconosce la qualità di socio Fondatore e di socio Partecipante ai sensi e con le forme di cui all'articolo 8.2 e 8.5 del presente Statuto;
- predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, ed il bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 aprile successivo, la relazione accompagnatoria, oltre le eventuali variazioni;
- appronta ed approva i Regolamenti organici e di servizi per le attività della Fondazione;
- adotta le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti interni alla Fondazione;

- approva i programmi di attività della Fondazione e decide in merito alle proposte di articolazione e di eventuale allargamento delle attività della Fondazione, in coerenza con i fini istituzionali, e provvede alle misure necessarie per la loro attuazione;
- delibera in merito alle borse di studio, nonché in merito al conferimento di incarichi per le attività di studio e di ricerca;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Statuto;
- dispone l'impiego dei fondi nelle forme più opportune per il conseguimento dello scopo, in relazione ai programmi di attività della Fondazione;
- ratifica gli impegni di spesa e le obbligazioni contratte dagli organi della Fondazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, che superino gli stanziamenti approvati in bilancio;
- delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

15.2 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e ne deve essere curata la regolare tenuta.

ARTICOLO 16 – COMITATO SCIENTIFICO

16.1 Il Comitato Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

16.2 E' composto da n. 7 membri, compreso il Direttore Scientifico che lo presiede. I membri del Comitato Scientifico sono scelti, su proposta del Direttore Scientifico, tra personalità italiane o straniere di riconosciuto prestigio nel campo della musica, della musicologia e della cultura, con particolare riferimento agli studi verdiani.

16.3 Il Comitato Scientifico ha la funzione di coadiuvare il Direttore Scientifico nella predisposizione dei programmi di attività; avanza proposte e suggerimenti in ordine al contenuto ed alla programmazione delle pubblicazioni, alla scelta degli autori, curatori e collaboratori; si pronuncia, altresì, in ordine alla valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della Fondazione e, in generale, su tutto ciò che concerne la progettazione e lo svolgimento di attività di carattere culturale, organizzativo, editoriale e di promozione.

16.4 Il Comitato Scientifico si riunisce, secondo le modalità stabilite con regolamento interno, a richiesta del Direttore Scientifico, o del Presidente, ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

ARTICOLO 17 – COMITATO DI CONSULENZA GESTIONALE

17.1 Il Comitato di consulenza gestionale è composto da tutti i Partecipanti

e si riunisce almeno una volta all'anno.

Al Comitato di consulenza gestionale compete la designazione del rappresentante dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di consulenza gestionale formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione. Esso è presieduto e convocato dal Presidente della Fondazione o da un componente del Consiglio da lui delegato

ARTICOLO 18 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

18.1 La verifica dell'attività dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è affidata ad un Collegio di Revisori composto da 3 membri effettivi, ed un supplente, che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati una sola volta.

18.2 Due Revisori effettivi nonché il membro supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. L'altro membro effettivo è designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

18.3 Il Collegio dei Revisori, in specifico:

- provvede al riscontro degli atti di gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- accerta la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- controlla la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
- esprime il suo parere in ordine al bilancio preventivo ed a quello consuntivo, mediante apposita relazione che andrà allegata ai bilanci in commento;
- effettua verifiche di cassa;
- accerta l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.

18.4 I membri del Collegio possono, qualora lo ritengano opportuno, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere conto agli amministratori della Fondazione dell'andamento delle operazioni e delle attività della stessa.

18.5 Il Collegio dei Revisori, inoltre, informa il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, qualora lo reputi necessario, anche gli altri organi della Fondazione, dei fatti o atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possano sostanziare un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

18.6 I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

UFFICI DIRIGENZIALI

ARTICOLO 19 – DIRETTORE SCIENTIFICO

19.1 Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di comprovata competenza in scienze musicologiche, con particolare riferimento al settore degli studi verdiani.

19.2 Il Direttore Scientifico, coadiuvato dal Comitato Scientifico, ha la responsabilità dei programmi scientifici e culturali della Fondazione, dei quali cura la predisposizione e la attuazione.

19.3 Il Direttore Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione i componenti del Comitato Scientifico e lo presiede nelle sue riunioni.

19.4 In particolare, a mero titolo esemplificativo e senza che tale elencazione costituisca limitazione alcuna, il Direttore Scientifico:

- elabora la proposta di indirizzi generali, sotto il profilo scientifico e culturale, della Fondazione;
- elabora i piani di ricerca e di studio;
- redige i progetti di produzione e promozione culturale, editoriale, educativa;
- formula proposte in ordine all'acquisto ed all'acquisizione - in uso, possesso e/o proprietà - di beni destinati al perseguimento delle relative attività;
- sceglie gli esperti cui affidare gli incarichi di collaborazione nelle materie di competenza scientifica e culturale;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

19.5 Le proposte formulate dal Direttore Scientifico, di concerto con il Comitato Scientifico, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo responsabile dell'attività di programmazione ed indirizzo della Fondazione.

19.6 Il Direttore Scientifico resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'incarico potrà essere rinnovato anche più volte.

ARTICOLO 20 – SEGRETARIO GENERALE

20.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nella gestione di settori di attività della Fondazione e di enti ed istituzioni consimili.

20.2 L'operato amministrativo e gestionale del Segretario Generale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo responsabile della gestione della Fondazione.

20.3 In particolare, a mero titolo esemplificativo e senza che tale elencazione costituisca limitazione alcuna, il Segretario Generale:

- svolge, di concerto col Direttore Scientifico, compiti di proposta ed impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione;
- assicura il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- coordina gli uffici ed i servizi per il perseguimento delle attività della Fondazione;
- è a capo del personale amministrativo dipendente della Fondazione;
- nomina il personale dipendente e fissa le condizioni per le diverse prestazioni ed il relativo trattamento economico;
- sceglie, di concerto col Direttore Scientifico e sentito il Presidente, gli esperti cui affidare incarichi di collaborazione nelle materie di competenza istituzionale;
- stipula gli atti ed i contratti che si rendano necessari per l'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad essa connesse;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i verbali, unitamente al Presidente;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, i Bilanci preventivi e consuntivi.

20.4 Il Segretario Generale resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'incarico potrà essere rinnovato anche più volte.

TITOLO VII

BILANCIO

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO FINANZIARIO

21.1 L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

21.2 Il Bilancio di esercizio della Fondazione è costituito dai documenti di cui all'art. 2423 del codice civile e redatto secondo le modalità ivi prescritte. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico di previsione, ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di esercizio. Copia del Bilancio di esercizio, unitamente al verbale di seduta di approvazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nei modi di legge.

21.3 La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili di cui al codice civile. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dagli articoli 2421 a 2435 del codice civile.

21.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Qualora gli impegni di spesa e le obbligazioni contratte eccedano gli stanziamenti del bilancio approvato, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22 – SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1 La Fondazione si scioglie per le cause previste dalla legge.

22.2 Con il decreto di scioglimento, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nomina un commissario straordinario che esercita tutte le funzioni ed i poteri degli organi disciolti.

22.3 La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. In caso di estinzione della Fondazione, da qualunque causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo delibera del Consiglio di Amministrazione, all'ente o agli enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione o, in ogni caso, finalità di pubblica utilità. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in ipotesi di estinzione o scioglimento delle stesse.

22.4 Nel caso di liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno anche essere scelti tra i membri uscenti del Consiglio stesso.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.

REGOLAMENTO DEI SOCI FONDATORI E PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE INSV «ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI»

Art. 1 Applicazione

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione INSV «Istituto Nazionale di Studi Verdiani» («INSV») ai sensi dell'articolo 15.1 dello Statuto, stabilisce le norme di ammissione dei Soci della Fondazione INSV e la loro rappresentanza e poteri. Eventuali modifiche ed integrazioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle norme statutarie.

Art. 2 Membri della Fondazione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, i membri della Fondazione INSV sono così individuati:

- Fondatori (artt. 8.1 e 8.2);
- Partecipanti (art. 8.5)

A queste due categorie si aggiungono le seguenti ulteriori suddivisioni:

- Soci Fondatori Benemeriti
- Soci Partecipanti Istituzionali
- Soci Partecipanti Gemellati

Art. 3 Domanda di partecipazione e procedure di ammissione

3.1 Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla Fondazione INSV, acquisendo una delle qualifiche di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione INSV una richiesta scritta contenente:

a) Dati identificativi del soggetto richiedente:

- Persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
- Persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico, ecc), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante, oltre a una presentazione dell'ente e l'indicazione dell'attività svolta dal soggetto giuridico richiedente.

b) In entrambi i casi, la domanda deve indicare la descrizione del tipo di contribuzione alla Fondazione INSV e la dichiarazione da parte del richiedente di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto sia il Regolamento della Fondazione INSV vigenti al momento della presentazione della domanda.

c) Se tale contribuzione consiste in beni in natura ovvero in diritti, è necessario indicare il valore dei medesimi, secondo una relazione peritale di stima volontaria, da allegare alla domanda.

d) L'indicazione dell'eventuale impegno pluriennale alla contribuzione alla Fondazione INSV da parte del soggetto richiedente;

e) Eventuali ulteriori indicazioni pertinenti alla qualifica associativa richiesta.

3.2 Le deliberazioni sulla partecipazione e sull'inquadramento nell'una e nell'altra categoria di membri sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, con decisione a maggioranza assoluta, e sono inappellabili.

3.3 Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione, il Consiglio di Amministrazione comunicherà tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al domicilio del richiedente, l'accettazione della richiesta di associazione, indicante le modalità, i tempi e le procedure di ammissione alla Fondazione INSV.

3.4 Il Consiglio di Amministrazione decide sulla domanda di ammissione nel minor tempo possibile in relazione alla complessità dell'istruttoria e della decisione.

3.5 Per talune categorie di Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una modalità semplificata e generalizzata sia di presentazione della domanda di partecipazione sia di accettazione della medesima, nonché di rinnovo annuale della stessa partecipazione alla Fondazione INSV.

3.6 Qualora sia reputato opportuno per l'attività della Fondazione INSV, i rapporti tra la Fondazione INSV medesima ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione.

Art. 4 Soci Fondatori

4.1 Oltre ai Soci Fondatori di diritto, ovvero i Soci che sono intervenuti in sede di costituzione della Fondazione INSV o in atti pubblici successivi (art 8.1 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione può nominare Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, e gli enti italiani o stranieri, che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 8.2 dello Statuto ed aderiscano alla Fondazione INSV mediante contributo, con donazioni o erogazioni in denaro, beni – materiali e immateriali – attività o servizi e ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuisca, con delibera adottata all'unanimità tale qualifica. Successivamente alla nomina, i soci fondatori così sopravvenuti sono tenuti a fornire i mezzi necessari per conseguire gli scopi istituzionali con una quota annua non inferiore a € 30.000,00 (trentamila euro), oppure con beni, attività e servizi di pari valore. Tale valore sarà determinato sulla base di una perizia eseguita da un esperto, nominato di comune accordo dalla

Fondazione INSV con il richiedente ed a spese di quest'ultimo. Tale quota (in danaro o in beni, attività e servizi di pari valore) potrà essere rivalutata annualmente secondo l'andamento dell'inflazione.

- 4.2** Soci Fondatori Benemeriti. Sono Soci Fondatori Benemeriti, coloro che contribuiscono in modo economicamente significativo e in via continuativa al sostegno degli impegni economici della Fondazione INSV, mediante una quota annua non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila euro) o in beni, attività e servizi di pari valore, oltre alla quota stabilita all'Art. 4.1 del presente regolamento.

Art. 5 Soci Partecipanti

- 5.1** Ai sensi dell'art. 8.5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare Partecipanti le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, nonché gli enti italiani o stranieri che, condividendo le finalità della Fondazione INSV, contribuiscono alla gestione della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi finanziari, attribuzione di beni materiali o immateriali o con lo svolgimento di attività di particolare rilievo, e il cui contributo annuo (in danaro o in beni, attività e servizi di pari valore) alla Fondazione INSV risponda almeno ai seguenti parametri:

- ordinari: **1.000,00** Euro
- sostenitori: **5.000,00** Euro.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'ammontare del contributo annuale di cui al paragrafo precedente per l'esercizio finanziario successivo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.5 del presente Regolamento, la qualifica di Partecipante (sia ordinario, sia sostenitore) decorre automaticamente dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale, sempre che sia stata comunque antecedentemente presentata regolare domanda di partecipazione alla Fondazione INSV. Per i soggetti invece che dispensino servizi o cedano diritti, la qualifica di Partecipante decorrerà dal momento in cui venga sottoscritto l'apposito contratto. La qualifica di Partecipante cesserà, indipendentemente dal momento dell'ottenimento della medesima, con lo spirare dell'esercizio finanziario in corso al momento della richiesta di iscrizione. Nel caso in cui il Partecipante Sostenitore volesse rinnovare per gli anni successivi al primo la propria partecipazione alla Fondazione INSV, sarà sufficiente che lo stesso versi il contributo annuale in denaro previsto per la suddetta categoria entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario per il quale viene corrisposto lo stesso contributo.

- 5.2** Soci Partecipanti Istituzionali. Sono Soci Partecipanti Istituzionali le Università, le Accademie, gli Enti Pubblici che abbiano aderito alla Fondazione INSV con una contribuzione che può consistere in una quota annua non inferiore a €10.000 (diecimila euro), oppure con beni, attività e servizi di pari valore. Tale valore sarà determinato sulla base di una perizia eseguita da un esperto, nominato di comune accordo dalla Fondazione INSV con il richiedente ed a spese di quest'ultimo. Tale quota (in danaro o in beni, attività e servizi di pari valore) potrà essere rivalutata annualmente secondo l'andamento dell'inflazione.

Nel caso di associazioni ed altri enti di natura privata, la contribuzione è fissata nel minimo importo di € 5.000,00 (cinquemila euro) in danaro o in beni, attività e servizi di pari valore.

In ogni caso, il rapporto tra Fondazione INSV e Socio Partecipante Istituzionale sarà regolato da convenzioni nelle quali si dovranno determinare reciproci impegni e, in particolare, le modalità e la misura con le quali ciascun Socio Partecipante Istituzionale fornirà le proprie competenze alle attività della Fondazione INSV nonché il periodo temporale per il quale intende mantenere la qualifica di Socio Partecipante Istituzionale.

- 5.3** Soci Partecipanti Gemellati. Sono Soci Partecipanti Gemellati gli enti, le istituzioni e i soggetti giuridici indipendenti che si occupano in forma stabile di tematiche parallele e sinergiche con quelle della Fondazione INSV e che offrono collaborazione alla stessa nel perseguimento dei suoi scopi sociali. Esempi tipici sono quelli di altri Istituti di Studio o Fondazioni dedicati a compositori dell'Ottocento, oppure Archivi specializzati, che promuovono attività di carattere scientifico e culturale paragonabili (e complementari) a quelle della Fondazione INSV. Pur in collegamento con la Fondazione INSV su progetti specifici o per flussi continui di informazione, i Soci Partecipanti Gemellati vivono in assoluta indipendenza operativa le proprie attività, così come, a sua volta, la Fondazione INSV.

Art. 6 Durata della qualifica

L'appartenenza a ciascuna delle categorie di cui agli articoli 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 e 5.3 del presente Regolamento permane per l'esercizio finanziario per il quale il relativo contributo è regolarmente assolto.

Art. 7 Esclusione e recesso

- 7.1** Ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei soci in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 7.2** I membri della Fondazione possono, ai sensi dell'art. 9.2 dello Statuto, recedere dalla Fondazione INSV – fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte – con preavviso di sei (6) mesi al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione. Composizione ed attribuzione punti voto

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione INSV, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto, è composto da sette (7) a tredici (13) membri, compreso il Presidente, e così:

- dai Soci Fondatori indicati all'art. 8.1 dello Statuto;
- da due membri rappresentanti gli altri Fondatori, indicati all'art. 8.2 dello Statuto nonché agli artt. 4.1 e 4.2 del presente Regolamento;
- da un rappresentante dei Partecipanti nominato da apposita loro assemblea all'uopo convocata dal Consiglio;
- dal Presidente.

Art. 9 Comitato di consulenza gestionale

- 9.1** Ai sensi dell'art. 17 dello statuto, il Comitato di consulenza gestionale è composto da tutti i soci Partecipanti di cui all'art. 5 del presente Regolamento ed ha il compito di designare i rappresentante dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione. Inoltre il Comitato di consulenza gestionale formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programma e sugli obiettivi della Fondazione.
- 9.2** Il Comitato di consulenza gestionale è presieduto e convocato dal Presidente della Fondazione o da un componente del Consiglio da lui delegato e si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 10 Entrata in vigore e rinvio

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.